



ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO

Piazza Silva, 68 – 36035 Marano Vicentino (VI)

Codice fiscale: 84007270246 C.M. VIIC85400B

Tel. 0445 598870 e-mail: viic85400b@istruzione.it PEC: viic85400b@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmaranovic.edu.it



Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai docenti e in via secondaria, ma non meno importante, ai collaboratori scolastici in alcuni particolari momenti delle attività.

L'obbligo della vigilanza ha, per i docenti e per i collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e quindi in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile, art. 2047; Legge 312/80, art. 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e al Dirigente Scolastico, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui sono affidati alla Scuola. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli alunni (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

1. SERVIZIO PRE-SCUOLA (scuola dell'Infanzia e scuola Primaria)

Nel caso di ingresso anticipato (richiesto dai genitori), ancor prima che inizino le lezioni, esiste un obbligo specifico in capo alle autorità scolastiche sull'organizzazione della vigilanza e sulla vigilanza stessa degli allievi che va reso attuabile per il tramite di ogni opportuna misura organizzativa.

Infatti, recita la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 19 luglio 2016, n. 14701 che è sempre responsabile la scuola per le lesioni eventualmente riportate da un alunno minore all'interno di un istituto di istruzione in conseguenza ad una condotta colposa del personale scolastico; ciò anche se dovesse ricorrere la circostanza che il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta (in attesa di consegna del minore), sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli alunni per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento (Cass. n. 1623/1994). Vigilanza che coinvolge contemporaneamente e disgiuntamente il docente e il collaboratore scolastico (anche quando quest'ultimo non voglia essere coinvolto o non sia stato coinvolto, come vedremo dopo).

Le misure organizzative relative alla vigilanza durante l'anticipo prevedono la costante presenza di più collaboratori scolastici (a partire dalle 7.30) e insegnanti (a partire dalle 7.45) per la Scuola dell'Infanzia;

per la scuola Primaria è prevista la presenza di uno o due docenti per il tempo effettivo del servizio pre-scuola (determinato da circolare annuale).

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli alunni (DPR 3/57, artt. 18 e 22; Legge 312/80, art. 61): l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (CCNL Scuola 2006/2009, art. 29 comma 5), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (Regio Decreto 965/24, art. 99) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico o un docente che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a prendere servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Nello specifico:

- le docenti della Scuola dell'Infanzia aspettano i bambini nella propria sezione, dove saranno accompagnati dai rispettivi genitori/delegati;
- i/le docenti della Scuola Primaria aspettano gli alunni nei "punti di raccolta" assegnati a ciascuna classe all'interno dei cortili (secondo le disposizioni di inizio anno);
- i/le docenti della Scuola Secondaria di I grado aspettano gli alunni secondo l'organizzazione scolastica per aule tematiche: ogni docente sarà all'esterno della propria aula di lezione garantendo la sorveglianza nei corridoi e nel vano scale per vigilare l'ingresso degli alunni, il deposito del materiale negli armadietti e il successivo spostamento nell'aula di lezione. In tal senso la vigilanza da parte dei docenti si intende destinata non ad una specifica classe ma ad un'area dell'edificio adiacente all'aula assegnata.

I cancelli e i portoni andranno aperti secondo l'orario di funzionamento didattico previsto in ogni Plesso e andranno chiusi tassativamente subito dopo il suono della campanella (le ore 9.00 per la Scuola dell'Infanzia).

Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo dovranno giustificare il ritardo al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, ai Collaboratori del Dirigente stesso. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado che arriveranno a scuola in ritardo, entreranno dall'ingresso principale dei rispettivi Plessi ovvero quello della portineria. I collaboratori scolastici e i docenti sono comunque tenuti ad avvisare la Dirigenza di eventuali e ripetuti ritardi.

Ai genitori e alle persone non appartenenti all'istituzione scolastica non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non muniti di apposita autorizzazione del Dirigente Scolastico o, in alternativa, per motivi contingenti o concordati con i Responsabili di Plesso. I Responsabili di Plesso e i collaboratori scolastici segnaleranno al Dirigente situazioni difformi informandosi sul nominativo delle persone che, pur avvisate, non rispettano le disposizioni. L'ingresso dei genitori nel Plesso della Scuola Primaria, dovuto alla necessità di recarsi presso gli uffici di segreteria, avverrà dall'ingresso principale solo negli orari di ricevimento o previo appuntamento.

3. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' DIDATTICA

Il Docente è responsabile di eventuali danni arrecati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle citate ipotesi di responsabilità, il

Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando quindi di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass. sez III, 18.4.2001, n. 5668). È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi **temporaneamente** (il tempo strettamente necessario) dalla classe, e **solo per motivi indifferibili**, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve chiedere ad un collaboratore scolastico o ad altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a **vigilare costantemente i corridoi del piano di servizio** senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la Dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

4. VIGILANZA AI BAGNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI - INTERVALLI

Si richiama l'attenzione del personale docente sul fatto che spesso gli alunni chiedono di uscire, non per necessità impellenti, ma piuttosto per distrarsi.

I docenti, tenuti ad autorizzare l'alunno ad uscire per esigenze fisiologiche durante le lezioni, non potendo lasciare la classe incustodita e, se non presenti i collaboratori scolastici, si accerteranno che non trascorra un tempo eccessivo per il rientro in aula dell'alunno. Il personale collaboratore scolastico del piano (se presente) o personale docente non impegnato in classe (se presente) vigilerà sugli alunni che si recano in bagno. Durante le ricreazioni è garantita la sorveglianza interna secondo il Piano di Vigilanza.

5. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Scuola Primaria

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano, in caso di necessità, sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi a richiesta sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno (quando possibile). Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o altro personale, onde evitare il prolungarsi delle attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "buca", al suono della campana/cambio della materia sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria anche attraverso i Responsabili di Plesso.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Scuola Secondaria

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di materia, i docenti usciranno dalla propria aula e vigileranno sugli spostamenti degli alunni, garantendo una vigilanza nell'area adiacente alla loro aula piuttosto che ad una classe specifica. Allo stesso modo i collaboratori scolastici, quando presenti nei vari piani, sono tenuti a vigilare sul corretto spostamento degli studenti.

I docenti si devono recare nell'aula di lezione con puntualità e se il docente deve spostarsi, lo spostamento deve essere effettuato con la massima tempestività possibile per evitare interruzioni nella vigilanza. Il principio fondamentale rimane la responsabilità del docente sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni.

6. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi: l'obbligo, durante questa attività, si accentua a ragione della maggiore pericolosità (Corte dei Conti sez. Reg.Umbria 25/07/1997 n. 373). La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione, viene predisposto annualmente un adeguato piano di sorveglianza per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado. Detto piano viene elaborato in modo che siano evidenti:

- in caso di condizioni meteorologiche favorevoli, le aree esterne di svolgimento della ricreazione (eventualmente destinate a singole classi o gruppi di classi), con le relative postazioni di sorveglianza per i docenti incaricati alla vigilanza e le rispettive aree di controllo; saranno inoltre evidenziati i servizi igienici destinati all'utilizzo durante la ricreazione e i docenti preposti alla loro vigilanza
- in caso di condizioni meteorologiche avverse, le aree interne di svolgimento della ricreazione (aule di classe per la Scuola Primaria, atri della rispettiva sezione-armadietti per la Scuola Secondaria di I grado);
- i turni di vigilanza, organizzati in una tabella settimanale dove saranno riportati i nominativi dei docenti in vigilanza e le rispettive postazioni assegnate, sia in caso di ricreazione esterna che interna

Tale piano di sorveglianza prenderà carattere definitivo al momento del completamento dell'organico docente previsto per l'anno scolastico in corso.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine dell'attività didattica, si dispone che i docenti in servizio all'ultima ora accompagnino la loro classe fino all'uscita dall'area di pertinenza scolastica.

I collaboratori scolastici in servizio nel turno contribuiscono alla vigilanza generale, dove presenti. Per assicurare la sorveglianza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino al cancello di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla classe per la Scuola Primaria; nella Scuola Secondaria, i docenti e i collaboratori scolastici presenti vigileranno affinché l'uscita degli alunni dagli ambienti scolastici sia corretta e rispettosa delle regole.

La responsabilità del docente di classe rimane comunque fino all'uscita dall'edificio scolastico.

Nel caso in cui nessun genitore o persona con dovuta delega si presenti a ritirare l'alunno, gli insegnanti aspetteranno con l'alunno per un tempo adeguato, comunicheranno ai collaboratori della portineria il numero di telefono dei familiari e, nell'impossibilità di reperire un adulto di riferimento, l'alunno verrà ritenuto in evidente stato di abbandono, quindi si contatteranno gli organi competenti (polizia locale o carabinieri). Solo dopo aver affidato l'alunno ai genitori e/o alle forze dell'ordine gli insegnanti potranno ritenersi dispensati dall'obbligo dell'assistenza/vigilanza.

I bambini delle classi che utilizzano il servizio di piedibus/scuolabus (Scuola Primaria) verranno affidati al personale che garantisce il servizio comunale.

Per quanto riguarda l'uscita autonoma degli alunni dall'edificio scolastico si fa riferimento all'art. 19 bis (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede:

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

A tal proposito, questo regolamento recepisce la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 3/10/2018 in cui viene stabilito che l'uscita autonoma degli alunni è consentita a partire dalla classe terza della Scuola Primaria.

8. USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

In caso in cui un alunno debba uscire anticipatamente dall'edificio scolastico per motivi di salute o motivi familiari debitamente esplicitati, quando il genitore si presenterà alla portineria il collaboratore presente farà compilare, se non già compilata, la richiesta di uscita nell'apposito modello predisposto. Un altro collaboratore o docente provvederà a far scendere l'alunno. Durante l'orario scolastico, e sempre per validi motivi personali secondo le disposizioni del regolamento, gli alunni minorenni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto a ciò formalmente delegato.

9. USCITA DALLA CLASSE

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale.

Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti provvederanno in tempi non coincidenti con le ore di servizio.

E' **vietato**, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.

10. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo-mensa organizzata dalla scuola è affidata ai docenti appositamente incaricati secondo quanto stabilito dall'orario scolastico, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, quando possibile, dai collaboratori scolastici come previsto dal CCNL (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA).

11. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA-PALESTRA E VICEVERSA E DURANTE L'USO DEI LABORATORI

Durante il tragitto scuola-palestra, classe-laboratori (aule speciali) e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della palestra o del laboratorio.

12. VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

I docenti accompagnatori in caso di uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione avranno cura di verificare che gli alunni siano in possesso dell'autorizzazione da parte dei genitori o degli esercenti la patria potestà. La vigilanza dei docenti dovrà essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. Per quanto riguarda il ritiro degli alunni al termine delle uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione, se in orario non coincidente con il termine delle lezioni, si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 7 del presente Regolamento.

13. INFORTUNI DI ALUNNI: ADEMPIMENTI

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al primo soccorso che devono intervenire con immediatezza.

Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio, incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

1. **avvertire sempre i familiari** indipendentemente dalla gravità dell'accaduto, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto e/o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria di questa scuola per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi;
2. qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessiti di intervento o anche solo di accertamento medico, **contattare immediatamente il servizio di emergenza medica** (numero telefonico 118) e, nel caso di trasferimento dell'alunno al Pronto Soccorso, un docente non impegnato con le classi, potrà valutare l'accompagnamento dello stesso presso la struttura ospedaliera;
3. **compilare**, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile e quindi inoltrare in segreteria, dettagliata e sottoscritta **denuncia di infortunio** e relativa **relazione** secondo i modelli rilasciati dalla segreteria; la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale scolastico.

Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopraindicato e di tenere sempre informata la Dirigenza riguardo a eventuali sviluppi successivi a infortuni occorsi.

14. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni con necessità di sostegno elevato o molto elevato, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

In caso di malore o qualora si ritenga necessario contattare la famiglia per mandare a casa l’alunno, i docenti signaleranno al collaboratore scolastico il nominativo in modo che possa essere contattata telefonicamente la famiglia.

All’arrivo del genitore, il docente scenderà con l’alunno e lascerà temporaneamente la classe affidandola al collaboratore; in alternativa l’alunno sarà accompagnato dal collaboratore scolastico.

15. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZE DEL DOCENTE

In caso di assenza di un collega o di più colleghi contemporaneamente e nell’impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, i docenti hanno il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui si riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni, considerate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ecc.). Pertanto, qualora una classe rimanesse scoperta (sia per il ritardo o l’assenza di un collega, sia per l’attesa di un supplente), i docenti delle classi più vicine adottano ogni iniziativa utile ad evitare che i minori restino senza vigilanza. Il/la docente che per motivi imprevisti è in ritardo informerà tempestivamente sia il docente Responsabile di Plesso sia la segreteria al fine di porre le condizioni per un’adeguata organizzazione della sorveglianza. Se il ritardo dovesse protrarsi, il collaboratore scolastico informa il Responsabile di Plesso e quest’ultimo il personale di segreteria e la Dirigenza. In mancanza di un supplente o di un docente disponibile alla sostituzione, il collaboratore scolastico provvede, su indicazione del Responsabile di Plesso o, in mancanza di questi, autonomamente, alla divisione della classe secondo il prospetto predisposto ad inizio anno per la suddivisione della classe. Copia di tale prospetto è conservata in ciascuna aula per la Scuola Primaria mentre è depositato presso la portineria per la Scuola Secondaria. I docenti hanno l’obbligo, in qualunque situazione (anche svolgimento di una verifica in classe), di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi “scoperte” a causa dell’assenza di un docente, assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri allievi. Sarà buona prassi segnalare sul registro la presenza degli allievi affidati nell’occasione. Il dovere prioritario di vigilanza scusa l’eventuale ritardo nell’avvio delle attività didattiche. La prima e fondamentale preoccupazione dell’adulto resta, infatti, l’assolvimento del dovere di non interrompere la vigilanza sui minori entrati a scuola. Dinanzi all’alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell’incolumità personale dei minori, non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica.

16. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e non docente ha il dovere di vigilare (e solo vigilare) su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

17. SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica.

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta di somministrazione di farmaci:

- effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio per garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati;
- gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso o specifici riguardo la somministrazione di un determinato farmaco ai sensi del D.Lgs. 81/08 o, in base ad accordi, nel personale dell'ULSS di riferimento. Tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario.

Per farmaci salvavita: gli operatori scolastici individuati dovranno essere adeguatamente formati per affrontare gli interventi urgenti ed improcrastinabili.

L'intervento in tali casi è obbligatorio e coinvolge sia gli operatori scolastici individuati e formati, sia gli operatori non specificamente individuati.